

E 224 1230

**Accordo di Lisbona
sulla protezione delle denominazioni
d'origine e sulla loro
registrazione internazionale**

del 31 ottobre 1958
riveduto a STOCCOLMA il 14 luglio 1967



Uffici internazionali riuniti
per la protezione della proprietà intellettuale (BIRPI)
GINEVRA 1968

**Accordo di Lisbona
sulla protezione delle denominazioni
d'origine e sulla loro
registrazione internazionale**

**del 31 ottobre 1958
riveduto a STOCCOLMA il 14 luglio 1967**



**Uffici internazionali riuniti
per la protezione della proprietà intellettuale (BIRPI)
GINEVRA 1968**

Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni d'origine e sulla loro registrazione internazionale

del 31 ottobre 1958
riveduto a STOCOLMA il 14 luglio 1967 ¹

Articolo 1

*[Istituzione d'una Unione particolare. Protezione delle denominazioni
d'origine registrate presso l'Ufficio internazionale]* ²

I Paesi ai quali si applica il presente Accordo sono costituiti in Unione particolare nel quadro dell'Unione per la protezione della proprietà industriale.

Essi s'impegnano a proteggere, sui loro territori, secondo i termini del presente Accordo, le denominazioni d'origine dei prodotti degli altri Paesi dell'Unione particolare, riconosciuti e protetti a tal titolo nel Paese d'origine e registrati presso l'Ufficio dell'Unione per la protezione della proprietà intellettuale (denominato in seguito: «Ufficio internazionale» o «Ufficio»), contemplato nella Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà intellettuale (denominata in seguito: «Organizzazione»).

Articolo 2

[Definizione delle nozioni di denominazione d'origine e di Paese d'origine]

1) Si considera denominazione d'origine, agli effetti del presente Accordo, la denominazione geografica di un paese, di una regione o di una località, utilizzata per designare un prodotto che ne è originario e di cui le qualità o i caratteri sono dovuti, esclusivamente o essenzialmente, all'ambiente geografico comprendente i fattori naturali e i fattori umani.

2) Il Paese d'origine è quello il cui nome, o quello nel quale è situata la regione o la località il cui nome, costituisce la denominazione d'origine che ha dato al prodotto la sua notorietà.

¹ La presente traduzione italiana è stata allestita congiuntamente dalle competenti Amministrazioni d'Italia e di Svizzera d'intesa con i BIRPL.

² Dei titoli sono stati aggiunti agli articoli al fine di facilitarne l'identificazione. Il testo francese firmato è privo di titoli.

0361 17 MAR 1969

Articolo 3

[Contenuto della protezione]

La protezione sarà garantita contro qualsiasi usurpazione o imitazione, ancorchè l'origine vera del prodotto sia indicata o la denominazione sia tradotta o accompagnata da espressioni come «genere», «tipo», «modo», «imitazione» o simili.

Articolo 4

[Protezione in virtù di altri testi]

Le disposizioni del presente Accordo non escludono la protezione già esistente in favore delle denominazioni d'origine in ciascuno dei Paesi dell'Unione particolare, sia in virtù di altri Accordi internazionali — come la Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale e l'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 per la repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza, con le revisioni successive — sia in virtù della legislazione nazionale o della giurisprudenza.

Articolo 5

[Registrazione internazionale. Rifiuto e opposizione al rifiuto. Notificazioni. Tolleranza d'utilizzazione per un tempo determinato]

1) La registrazione delle denominazioni di origine sarà effettuata presso l'Ufficio internazionale, a domanda delle Amministrazioni dei Paesi dell'Unione particolare, in nome delle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, titolari del diritto all'uso di queste denominazioni secondo la loro legislazione nazionale.

2) L'Ufficio internazionale notificherà senza indugio le registrazioni alle Amministrazioni dei diversi Paesi dell'Unione particolare e le pubblicherà in una raccolta periodica.

3) Le Amministrazioni dei Paesi potranno dichiarare che esse non possono assicurare la protezione di una denominazione di origine la cui registrazione sarà stata loro notificata, purchè la loro dichiarazione sia notificata all'Ufficio internazionale, con l'indicazione dei motivi, nel termine di un anno a decorrere dal ricevimento della notificazione della registrazione, e senza che detta dichiarazione possa arrecare pregiudizio, nel Paese in questione, alle altre forme di protezione della denominazione che il titolare di questa potrà pretendere, in conformità dell'articolo 4 suddetto.

4) Tale dichiarazione non potrà esser opposta dalle Amministrazioni dei Paesi unionisti dopo la scadenza del termine di un anno previsto nell'alinea precedente.

5) L'Ufficio internazionale comunicherà, nel termine più breve, all'Amministrazione del Paese d'origine ogni dichiarazione fatta nei termini dell'alinea 3 dall'Amministrazione di un altro Paese. L'interessato, avvisato dalla sua Amministrazione nazionale della dichiarazione fatta da un altro Paese, potrà avvalersi, in quest'altro Paese, di tutti i mezzi giudiziari o amministrativi a disposizione dei nazionali del medesimo.

6) Se una denominazione, ammessa alla protezione in un Paese sulla base della notificazione della sua registrazione internazionale, fosse già utilizzata da terzi in detto Paese, anteriormente a tale notificazione, l'Amministrazione competente dello stesso avrà facoltà di concedere ai suddetti terzi un termine, non superiore a due anni, per porre fine a questa utilizzazione, purchè ne avvisi l'Ufficio internazionale nei tre mesi successivi alla scadenza del termine di un anno previsto dal precedente alinea 3.

Articolo 6

[Denominazioni generiche]

Una denominazione ammessa alla protezione in uno dei Paesi dell'Unione particolare, secondo la procedura prevista nell'articolo 5, non potrà essere ivi considerata come divenuta generica, finchè essa si trovi protetta come denominazione d'origine nel Paese d'origine.

Articolo 7

[Durata della registrazione. Tassa]

1) La registrazione effettuata presso l'Ufficio internazionale in conformità dell'articolo 5 assicura, senza rinnovazione, la protezione per tutta la durata di cui all'articolo precedente.

2) Per la registrazione di ogni denominazione d'origine sarà pagata una tassa unica.

Articolo 8

[Procedure giudiziarie]

Le procedure giudiziarie, necessarie per assicurare la protezione delle denominazioni d'origine, potranno essere esercitate, in ognuno dei Paesi dell'Unione particolare, secondo la legislazione nazionale:

1. a iniziativa dell'Amministrazione competente o su richiesta del Pubblico Ministero;
2. da qualsiasi parte interessata, persona fisica o giuridica, pubblica o privata.

Articolo 9

[Assemblea dell'Unione particolare]

1) *a.* L'Unione particolare ha un'Assemblea composta dei Paesi che hanno ratificato il presente Atto o vi hanno aderito.

b. Il Governo di ogni Paese è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.

c. Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l'ha designata.

2) *a.* L'Assemblea:

- i) tratta le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell'Unione particolare e l'applicazione del presente Accordo;
- ii) impartisce all'Ufficio internazionale le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione, tenuto debito conto delle osservazioni dei Paesi dell'Unione particolare che non hanno ratificato il presente Atto o non vi hanno aderito;
- iii) modifica il regolamento, come anche l'ammontare della tassa prevista nell'articolo 7.2 e di altre tasse relative alla registrazione internazionale;
- iv) esamina e approva le relazioni e le attività del Direttore generale dell'Organizzazione (denominato in seguito: «Direttore generale») relative all'Unione particolare e gli impartisce le necessarie direttive sulle questioni che sono di competenza dell'Unione particolare;
- v) stabilisce il programma, adotta il bilancio preventivo triennale dell'Unione particolare e ne approva i conti di chiusura;
- vi) adotta il regolamento finanziario dell'Unione particolare;
- vii) crea i comitati di esperti e i gruppi di lavoro che ritiene utili per realizzare gli scopi dell'Unione particolare;
- viii) decide quali Paesi non membri dell'Unione particolare, quali organizzazioni intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative possono essere ammessi alle sue riunioni come osservatori;
- ix) adotta le modificazioni degli articoli 9 a 12;
- x) intraprende qualsiasi altra azione intesa al conseguimento degli scopi dell'Unione particolare;
- xi) svolge qualsiasi altro compito che il presente Accordo comporta.

b. L'Assemblea statuisce su questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dall'Organizzazione, dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.

3) *a.* Ciascun Paese membro dell'Assemblea dispone di un voto.

b. La metà dei Paesi membri dell'Assemblea costituisce il quorum.

c. Nonostante le disposizioni del comma *b*, qualora il numero dei Paesi rappresentati in una sessione risulti inferiore alla metà, ma uguale o superiore a un terzo dei Paesi membri dell'Assemblea, questa può deliberare; tuttavia le risoluzioni dell'Assemblea, eccettuate quelle concernenti la procedura, divengono esecutorie solo quando siano soddisfatte le condizioni seguenti: L'Ufficio internazionale comunica dette risoluzioni ai Paesi membri dell'Assemblea che non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere del termine, il numero dei Paesi che hanno espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero dei Paesi mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, le dette risoluzioni divengono esecutorie, purchè nel contempo sia acquisita la maggioranza necessaria.

d. Riservate le disposizioni dell'articolo 12.2, l'Assemblea decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

e. L'astensione non è considerata voto.

f. Un delegato può rappresentare un solo Paese e votare soltanto a nome di esso.

g. I Paesi dell'Unione particolare che non sono membri dell'Assemblea sono ammessi alle riunioni come osservatori.

4) a. L'Assemblea si riunisce una volta ogni tre anni in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l'Assemblea generale dell'Organizzazione.

b. L'Assemblea è convocata in sessione straordinaria dal Direttore generale a richiesta di un quarto dei Paesi membri dell'Assemblea.

c) L'ordine del giorno di ogni sessione è predisposto dal Direttore generale.

5) L'Assemblea adotta il suo regolamento interno.

Articolo 10

[Ufficio internazionale]

1) a. La registrazione internazionale e i compiti relativi alla medesima, come anche gli altri compiti spettanti all'Unione particolare sono svolti dall'Ufficio internazionale.

b. L'Ufficio internazionale, in particolare, prepara le riunioni e funge da segreteria dell'Assemblea, come anche dei comitati di esperti e gruppi di lavoro da essa creati.

c. Il Direttore generale è il più alto funzionario dell'Unione particolare e la rappresenta.

2) Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea e di qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro da esso creato. Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato è, d'ufficio, segretario di questi organi.

3) *a.* L'Ufficio internazionale prepara, seguendo le direttive dell'Assemblea, le conferenze di revisione delle disposizioni dell'Accordo, eccettuate quelle degli articoli 9 a 12.

b. L'Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni internazionali non governative sulla preparazione delle conferenze di revisione.

c. Il Direttore generale e le persone da lui designate intervengono, senza diritto di voto, alle deliberazioni di dette conferenze.

4) L'Ufficio internazionale svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti.

Articolo 11

[Finanze]

1) *a.* L'Unione particolare ha un bilancio preventivo.

b. Il bilancio preventivo dell'Unione particolare comprende gli introiti e le spese proprie dell'Unione particolare, il suo contributo al bilancio delle spese comuni alle Unioni e, se è il caso, la somma messa a disposizione del bilancio della Conferenza dell'Organizzazione.

c. Sono comuni alle Unioni le spese che non vengono attribuite esclusivamente all'Unione particolare bensì anche a un'altra o ad altre Unioni amministrate dall'Organizzazione. Il contributo dell'Unione particolare a tali spese comuni è proporzionale all'interesse che dette spese presentano per essa.

2) Il bilancio dell'Unione particolare è stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre Unioni amministrate dall'Organizzazione.

3) Il bilancio dell'Unione particolare è finanziato con le seguenti risorse:

- i) le tasse di registrazione internazionale riscosse conformemente all'articolo 7.2 come anche le tasse e le somme dovute per altri servizi resi dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione particolare;
- ii) il ricavo della vendita di pubblicazioni dell'Ufficio internazionale concernenti l'Unione particolare, e i diritti inerenti a queste pubblicazioni;
- iii) i doni, i lasciti e le sovvenzioni;
- iv) le pigioni, gli interessi e altri diversi proventi;

v) i contributi dei Paesi dell'Unione particolare, nella misura in cui gli introiti provenienti dalle fonti indicate ai punti i) a iv) non sono sufficienti a coprire le spese dell'Unione particolare.

4) *a.* L'importo della tassa menzionata all'articolo 7.2 è stabilito dall'Assemblea, su proposta del Direttore generale.

b. L'importo di tale tassa è stabilito in modo che gli introiti dell'Unione particolare siano, di regola, sufficienti a coprire le spese cagionate all'Ufficio internazionale dall'esercizio del servizio di registrazione internazionale, senza dover ricorrere al versamento dei contributi indicati all'alinea 3 v).

5) *a.* Per determinare la loro quota contributiva secondo l'alinea 3 v), i Paesi dell'Unione particolare sono assegnati alla classe cui sono attribuiti per quanto concerne l'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e pagano i contributi annui proporzionalmente al numero di unità stabilito per tale classe in quell'Unione.

b. Il rapporto tra l'ammontare del contributo annuo di ciascun Paese dell'Unione particolare e il totale dei contributi annui al bilancio dell'Unione particolare pagati da questi Paesi è uguale al rapporto tra il numero di unità della classe in cui il Paese è posto e il numero totale di unità dell'insieme dei Paesi.

c. La data in cui sono esigibili i contributi è fissata dall'Assemblea.

d. Un Paese in mora nel pagamento dei contributi non può esercitare il suo diritto di voto, in nessuno degli organi dell'Unione particolare, se l'ammontare del suo arretrato risulta uguale o superiore a quello dei contributi da esso dovuti per i due anni completi trascorsi. Tuttavia, un tale Paese può essere autorizzato a conservare l'esercizio del suo diritto di voto in seno a detto organo finchè quest'ultimo ritiene il ritardo attribuibile a circostanze eccezionali e inevitabili.

e. Qualora il bilancio non sia stato ancora adottato all'inizio di un nuovo esercizio, il bilancio dell'anno precedente va ripreso secondo le modalità del regolamento finanziario.

6) Riservate le disposizioni dell'alinea 4 *a*, l'ammontare delle tasse e somme dovute per gli altri servizi resi dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione particolare è stabilito dal Direttore generale, che ne fa rapporto all'Assemblea.

7) *a.* L'Unione particolare possiede un fondo di cassa costituito mediante un pagamento unico effettuato da ciascun Paese dell'Unione particolare. Se il fondo diviene insufficiente, l'Assemblea ne decide l'aumento.

b. L'ammontare del pagamento iniziale di ciascun Paese a tale fondo o della sua partecipazione ad un aumento è proporzionale al con-

tributo versato dal Paese stesso, quale membro dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, al bilancio della medesima per l'anno in cui il fondo di cassa è costituito o l'aumento è deciso.

c. La proporzione e le modalità di pagamento sono stabilite dall'Assemblea, su proposta del Direttore generale e dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.

8) a. L'accordo di sede concluso con il Paese sul cui territorio l'Organizzazione è stabilita deve prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente, questo Paese conceda delle anticipazioni. L'ammontare delle anticipazioni e le condizioni di concessione saranno oggetto, di volta in volta, di un particolare accordo tra questo Paese e l'Organizzazione. .

b. Il Paese contemplato nel comma a e l'Organizzazione hanno ciascuno la facoltà di denunciare l'impegno di concedere anticipazioni mediante notificazione scritta. La denuncia prende effetto tre anni dopo la fine di quello in cui è stata notificata.

9) La verifica dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario, da uno o più Paesi dell'Unione particolare oppure da controllori esterni designati, col loro consenso, dall'Assemblea.

Articolo 12

[Modificazione degli articoli 9 a 12]

1) Proposte di modificazione degli articoli 9, 10, 11 e del presente articolo possono essere presentate da ciascun Paese membro dell'Assemblea o dal Direttore generale. Quest'ultimo comunica le proposte ai Paesi membri dell'Assemblea almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all'esame della medesima.

2) Qualsiasi modificazione degli articoli elencati nell'alinea 1 va adottata dall'Assemblea. La maggioranza richiesta è dei tre quarti dei voti espressi; tuttavia, le modificazioni dell'articolo 9 e del presente alinea esigono la maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi.

3) Ogni modificazione degli articoli elencati nell'alinea 1 entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni d'accettazione, effettuate conformemente alle loro regole costituzionali rispettive, da parte di tre quarti dei Paesi che erano membri dell'Assemblea al momento in cui la modificazione è stata adottata. Una modificazione degli articoli in tal modo accettata vincola tutti i Paesi che sono membri dell'Assemblea nel momento in cui la modificazione stessa entra in vigore o che ne divengono membri più tardi; tuttavia, una modificazione che accresca gli obblighi finanziari dei Paesi dell'Unione particolare vincola soltanto quelli che hanno notificato di accettarla.

Articolo 13

[Regolamento d'esecuzione. Revisione]

1) I particolari d'esecuzione del presente Accordo sono stabiliti in un regolamento.

2) Il presente Accordo può essere sottoposto a revisioni mediante conferenze tenute dai delegati dei Paesi dell'Unione particolare.

Articolo 14

[Ratifica e adesione. Entrata in vigore. Rinvio all'articolo 24 della Convenzione di Parigi (Territori). Adesione all'Atto del 1958]

1) Ciascun Paese dell'Unione particolare può ratificare il presente Atto, se lo ha firmato, oppure aderirvi.

2) *a.* Qualsiasi Paese estraneo all'Unione particolare, partecipe della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, può aderire al presente Atto e divenire così membro dell'Unione particolare.

b. La notificazione d'adesione assicura, di per sè, sul territorio del Paese aderente, il beneficio delle precedenti disposizioni alle denominazioni d'origine che, al momento dell'adesione, fruiscono della registrazione internazionale.

c. Tuttavia, ciascun Paese, aderendo al presente Accordo, può, entro il termine di un anno, dichiarare quali sono le denominazioni d'origine già registrate presso l'Ufficio internazionale, per le quali esso si vale della facoltà prevista nell'articolo 5.3.

3) Gli strumenti di ratifica e d'adesione vanno depositati presso il Direttore generale.

4) Sono applicabili al presente Accordo le disposizioni dell'articolo 24 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

5) *a.* Nei riguardi dei primi cinque Paesi che hanno depositato strumenti di ratifica o d'adesione, il presente Atto entra in vigore tre mesi dopo il deposito del quinto strumento di ratifica o d'adesione.

b. Nei riguardi di qualsiasi altro Paese, il presente Atto entra in vigore tre mesi dopo la data in cui la sua ratifica o la sua adesione sia stata notificata dal Direttore generale, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento di ratifica o d'adesione. In quest'ultimo caso, il presente Atto entra in vigore, nei riguardi di detto Paese, alla data indicata.

6) La ratifica o l'adesione implica, di pieno diritto, l'accessione a tutte le clausole e a tutti i benefici riconosciuti nel presente Atto.

7) Dopo l'entrata in vigore del presente Atto, un Paese può aderire all'Atto del 31 ottobre 1958 del presente Accordo solo se, contemporaneamente, ratifica il presente atto o vi aderisce.

Articolo 15

[Durata dell'accordo. Denuncia]

1) Il presente Accordo rimarrà in vigore finchè almeno cinque Paesi ne siano partecipi.

2) Ciascun Paese potrà denunciare il presente Atto mediante notificazione indirizzata al Direttore generale. Tale denuncia implica anche la denuncia dell'Atto del 31 ottobre 1958 del presente Accordo e avrà effetto solo nei riguardi del Paese che l'avrà fatta, l'Accordo rimanendo vigente ed esecutivo per altri Paesi dell'Unione particolare.

3) La denuncia avrà effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ne avrà ricevuto la notificazione.

4) La facoltà di denuncia prevista nel presente articolo non potrà essere esercitata prima del decorso di un periodo di cinque anni a contare dalla data in cui il Paese è divenuto membro dell'Unione particolare.

Articolo 16

[Atti applicabili]

1) *a.* Il presente Atto sostituisce, nei rapporti tra i Paesi dell'Unione particolare che l'hanno ratificato o vi hanno aderito, l'Atto del 31 ottobre 1958.

b. Nondimeno, ciascun Paese dell'Unione particolare, che abbia ratificato il presente Atto o vi abbia aderito, rimane vincolato dall'Atto del 31 ottobre 1958 per i suoi rapporti con i Paesi dell'Unione particolare che non hanno ratificato il presente Atto o non vi hanno aderito.

2) I Paesi estranei all'Unione particolare, divenuti partecipi del presente Atto, l'applicano alle registrazioni internazionali di denominazioni di origine eseguite dall'Ufficio internazionale a domanda dell'Amministrazione di ogni Paese dell'Unione particolare non partecipe del presente Atto, semprechè tali registrazioni soddisfino, rispetto a detti Paesi, le condizioni stabilite nel presente Atto. Per quanto concerne le registrazioni internazionali eseguite dall'Ufficio internazionale a domanda di un'Amministrazione dei suddetti Paesi estranei all'Unione particolare che divengono partecipi del presente Atto, questi ultimi accettano che il Paese suindicato esiga l'adempimento delle condizioni prescritte dall'Atto del 31 ottobre 1958.

Articolo 17

[Firma. Lingue. Funzioni del depositario]

1) *a.* Il presente Atto è firmato in un solo esemplare in lingua francese e depositato presso il Governo della Svezia.

b. Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei Governi interessati, nelle altre lingue che l'Assemblea dovesse indicare.

2) Il presente Atto rimane aperto alla firma, a Stoccolma, fino al 13 gennaio 1968.

3) Il Direttore generale trasmette due copie del testo firmato del presente Atto, certificate conformi dal Governo della Svezia, ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione particolare e al Governo di ogni altro Paese che ne faccia domanda.

4) Il Direttore generale fa registrare il presente Atto presso la segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

5) Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione particolare le firme, i depositi di strumenti di ratifica o d'adesione, l'entrata in vigore di ogni disposizione del presente Atto, le denunce e le dichiarazioni fatte in applicazione dell'articolo 14.2, *c* e 4.

Articolo 18

[Disposizioni transitorie]

1) Fino all'entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testuali all'Ufficio internazionale o al Direttore generale vanno intesi come fatti rispettivamente all'Ufficio dell'Unione istituita dalla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale o al suo Direttore.

2) I Paesi dell'Unione particolare, che non hanno ratificato il presente Atto o non vi hanno aderito, possono, durante cinque anni dall'entrata in vigore della Convenzione che istituisce l'Organizzazione, esercitare, se lo desiderano, i diritti previsti dagli articoli 9 a 12 del presente Atto come se fossero vincolati da questi articoli. Ogni Paese che intenda valersi di questa facoltà, depositerà a tal fine presso il Direttore generale una notificazione scritta che prende effetto alla data del suo ricevimento. Tali Paesi sono ritenuti membri dell'Assemblea fino allo scadere del detto periodo.

*
* *
*